



GREEN PASS: ADEMPIMENTI PER IL DATORE DI LAVORO

ART. 9 – SEPTIES DEL D. L. N. 52/2021,
INSERITO DALL'ART. 3 DEL D.L. N. 127/2021

Avv. Francesco Cirillo

Studio Legale Cirillo – Associazione Professionale

COMMA 1 OBBLIGO GREEN PASS PER L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Avv. Francesco Cirillo

Studio Legale Cirillo – Associazione Professionale

COMMA 2 ESTENSIONE DELL'OBBLIGO A TUTTI I LAVORATORI, ANCHE ESTERNI

La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì **a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato** nei luoghi di cui al comma 1, **anche sulla base di contratti esterni.**

Avv. Francesco Cirillo

Studio Legale Cirillo – Associazione Professionale

COMMA 3 ESENZIONI

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Avv. Francesco Cirillo

Studio Legale Cirillo – Associazione Professionale

COMMA 4 OBBLIGO DI VERIFICA

I **datori di lavoro** di cui al comma 1 **sono tenuti a verificare** il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 **la verifica** sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata **anche dai rispettivi datori di lavoro**.

Avv. Francesco Cirillo

Studio Legale Cirillo – Associazione Professionale

COMMA 5

ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE - INCARICATO

I datori di lavoro di cui al comma 1, **definiscono**, entro il 15 ottobre 2021, **le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche** di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e **individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento** delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

Avv. Francesco Cirillo

Studio Legale Cirillo – Associazione Professionale

COMMA 6 LAVORATORI PRIVI DI GREEN PASS

I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati **assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Avv. Francesco Cirillo

Studio Legale Cirillo – Associazione Professionale

COMMA 7

IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, **il datore di lavoro può sospendere il lavoratore** per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Avv. Francesco Cirillo

Studio Legale Cirillo – Associazione Professionale

COMMA 8

VIOLAZIONE DA PARTE DEI LAVORATORI

L'**accesso** di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma **1 in violazione degli obblighi** di cui ai **commi 1 e 2**, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore

Avv. Francesco Cirillo

Studio Legale Cirillo – Associazione Professionale

COMMA 9 SANZIONI

In caso di **violazione** delle disposizioni di cui al **comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative** di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la **violazione di cui al comma 8**, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

Avv. Francesco Cirillo

Studio Legale Cirillo – Associazione Professionale

COMMA 10

IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Le **sanzioni** di cui al comma 9 sono **irrogate dal Prefetto**. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

Avv. Francesco Cirillo

Studio Legale Cirillo – Associazione Professionale



D.L. 127/2021 COSA DICE?



1

OBBLIGO DI ESIBIRE IL GREEN PASS

dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 per accedere ai luoghi di lavoro

2

IL DATORE DI LAVORO VERIFICA

Se non lo fa personalmente incarica con atto formale i soggetti addetti al controllo

3

NO GREEN PASS PER ESENTI

con certificato medico redatto con le forme previste

4

ASSENTE INGIUSTIFICATO

Chi non ha il green pass non può lavorare ed è considerato assente ingiustificato senza retribuzione

5

SOSTITUZIONE

Per le imprese con meno di 15 dipendenti possibilità di fare contratti di sostituzione (max 10 gg + 1 rinnovo)

GRAZIE

Avv. Francesco Cirillo

Studio Legale Cirillo – Associazione Professionale